

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.6.2020 La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il principio della ragione più liquida:

limiti ed applicazione alla luce di Cassazione 30745/2019

Articolo di Elisabetta VITONE

La Suprema Corte, con la sentenza del <u>26 novembre 2019 n. 30745</u> ribadisce un principio ormai consolidato in ambito processuale, ossia che la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di sottoporre richieste ed eccezioni come conseguenza della domanda riconvenzionale o, delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, proposte , a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.

Inoltre, i giudici di legittimità sottolineano come, l'ordine di trattazione delle questioni (ex art. 276 c. 2 c.p.c.) imponga al giudicante di esaminare, per prime, le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito.

La violazione della suddetta regola costituisce una causa di nullità del procedimento.

Nullità che resta sanata, qualora non sia fatta valere con l'impugnazione o con l'appello incidentale nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata, sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata.

La vicenda in esame riguardava un imprenditore, esercente l'attività di noleggio camper, che conveniva in giudizio la propria assicurazione, per ottenere l'indennizzo contrattualmente dovuto in caso di furto del mezzo.

La convenuta eccepiva che il camper non fosse stato rubato, ma occultato dall'utilizzatore; il proprietario del mezzo replicava con la prima memoria (art. 183 c.6 n. 1 c.p.c.) che il contratto comprendeva sia il furto che l'appropriazione indebita e chiedeva la condanna alla corresponsione dell'indennizzo.

In primo grado, le domande attoree venivano rigettate, in quanto il furto non era stato provato; in sede di gravame, la richiesta di pagamento di indennizzo per appropriazione indebita veniva considerata nuova e quindi inammissibile.

Si giunge così in Cassazione, ove il ricorrente ritiene che la richiesta di pagamento dell'indennizzo per appropriazione indebita non debba qualificarsi come "domanda nuova", ma come modifica della domanda originariamente proposta, resa necessaria dalle difese dell'assicurazione.

La Suprema Corte considera fondato il motivo di ricorso, ma non per le ragioni addotte dal ricorrente.

Precisamente, la Corte nomofilattica si sofferma innanzitutto sulla la condotta processuale tenuta dall'imprenditore; in particolare, sottolinea come l'attore abbia riqualificato la domanda originaria, chiedendo l'indennizzo per l'ipotesi di appropriazione indebita, non alla prima udienza, ma nella prima memoria.

In tal modo, l'attore è incorso nella preclusione, ossia nella perdita, estinzione o consunzione di una facoltà processuale.

In particolare, all'attore è consentito proporre domande nuove, che siano conseguenza delle eccezioni del convenuto, nella prima udienza di trattazione, a pena di decadenza (art. 183 c. 5 c.p.c.).

In buona sostanza, all'udienza di cui sopra, vanno proposte tutte le domande consequenziali, che risultano inammissibili, se formulate posteriormente.

Difatti, come detto, la memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale (o eccezione) del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. 9880/2016; Cass. 3806/2016; Cass. 3567/2011).

Ad esempio, qualora l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. (*Cass. 9880/2016*).

Infatti, la fissazione del termine per il deposito di memorie, consente la precisazione e modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande e, dunque, non consente l'ampliamento del thema decidendum.

Il c.d. criterio della ragione più liquida permette al Giudice di rigettare la domanda sulla base di un motivo più facile da accertare anche sotto il profilo istruttorio.

La contrazione dei tempi processuali cui l'utilizzazione del criterio porta è apprezzabile in un duplice senso: ci vorrà meno attività processuale (e meno tempo) per istruire una questione più liquida e, peraltro, ove questa dovesse rivelarsi fondata, si avrà un ulteriore risparmio di attività processuale grazie all'effetto spiegato dall'accoglimento del motivo più liquido, che renderà superfluo l'esame degli altri.

La ragione più liquida è tradizionalmente utilizzata per stabilire un ordine diverso da quello logico previsto dall'art. 276 c.p.c. tra le sole questioni di merito, in presenza di una ragione da sola idonea a sostenere il rigetto nel merito (ad esempio: l'intervenuta prescrizione del diritto dedotto in giudizio).

Sono proprio le più recenti pronunce della Corte di Cassazione che optano per una sempre maggiore e eterogenea applicazione del c.d. principio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di merito e questioni di rito.

Tale principio, consentirebbe al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (cfr. anche Cass. n. 5804/2017).

Le diverse e più nuove pronunce, seppur con rilevate differenze, invocano il principio secondo cui in applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al Giudice è consentito "sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c." e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011).

Il principio di cui sopra – in forza del quale è possibile sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ex art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata – consente, pertanto, al giudice di pronunciare il rigetto di una domanda risarcitoria qualora si accerti che la prospettazione di danno svolta dall'attore appaia incongrua rispetto agli addebiti rivolti al convenuto, oltre che formulata del

tutto genericamente e inammissibile perché illustrata solo nella difesa conclusionale.

Tale impostazione è conforme al "principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli".

In ragione di ciò, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.

Sostanzialmente, il problema nonché limite principale che incontra la teoria della ragione più liquida, è sicuramente il giudicato implicito.

Se, come detto, tale principio comporta che si possa decidere prima (temporalmente) una questione (logicamente) più a valle, se tale decisione è più agevole e se risolve nello stesso senso la materia del contendere, risulta manifestamente essere un criterio svincolato da canoni strutturali, che sfugge ad un ordine prestabilito, disegnando relazioni di priorità in base al caso concreto e allo stato degli atti .

In tale prospettiva, una gerarchia fra questioni può essere stabilita solo caso per caso, non, invece, in termini generali e astratti.

Ciò significa che l'ordine delle questioni potrebbe essere sovvertito da una valutazione applicativa, che ha riguardo contenuto del dibattito giudiziario e alla sostanza del caso concreto.

Ne deriva che, in presenza di più causali, il giudice decide in base all'evidenza di un unico motivo portante, cioè secondo la causale che allo stato degli atti appare la più liquida, favorendo così una definizione più rapida e semplice del caso concreto.

Sicuramente alla base c'è un motivo di non poco conto e costituzionalmente favorito come, appunto quello di economia processuale, da cui discendono rapporti di priorità mutevoli e informati al caso concreto.

Questo però, indubbiamente mal si concilia con la teoria del giudicato implicito.

Tale principio si fonda sull'affermazione che sussiste un ordine logico-giuridico precostituito di formulazione del giudizio.

Cioè a dire che all'interno del quadro logico della decisione complessiva adottata in esito alle attività cognitive, si collocano i passaggi di rito o di merito, impliciti o espliciti, che portano alla decisione finale.

Questi passaggi, fa notare la Cassazione, sono plasticamente raffigurati nella prescrizione dell'art. 276, comma 2°, c.p.c., in forza del quale il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa (la

disposizione, richiamata dagli artt. 131 e 141 disp. att. c.p.c., riguarda anche i giudizi di appello e di cassazione).

Vi è dunque un preciso obbligo di legge di decidere prima («gradatamente») le questioni pregiudiziali (logiche o tecniche) e poi («quindi») il merito.

Proprio perché la regola della decisione per gradi appartiene alla natura stessa del processo e la si ritrova espressamente sancita anche nel diritto positivo.

Secondo la Corte, se il giudice ha deciso il merito, si deve ritenere che abbia già deciso, ancorché implicitamente, in senso positivo le questioni pregiudiziali o preliminari proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio.

In termini più chiari, ciò significa che la progressione naturale che il giudice deve seguire nel decidere le questioni postula che quelle di merito vengano sempre dopo quelle attinenti al rito.

Ora, è opportuno chiedersi:

- a) l'ordine logico-giuridico delle questioni è effettivamente uno schema assoluto che il giudice è tenuto a seguire dell'attività decisoria?
- b) il giudice deve sempre seguire l'ordine logico-giuridico delle questioni oppure gode di una certa autonomia nel fissare il percorso che lo porta, nel rispetto delle regole processuali, alla sentenza di merito?

La risposta a questi interrogativi rende necessaria una precisazione: non bisogna confondere la successione cronologica delle attività di cognizione del giudice con il quadro logico della decisione complessiva adottata in esito alle attività cognitive, all'interno del quale si collocano i passaggi che portano alla decisione finale.

In altri termini, una cosa è l'ordine di trattazione delle questioni, altra cosa è l'ordine di decisione delle stesse.

Pertanto, non ha senso domandarsi in generale se esista o meno un ordine rito/merito, piuttosto il problema va posto in questi termini: l'ordine rito/merito esiste con riferimento sia all'attività di trattazione sia all'attività di decisione della causa?

Notazione, questa, che trova conferma anche nel diritto positivo: infatti, sia l'art. 276, comma 2°, c.p.c. sia l'art. 118, comma 2°, disp. att. c.p.c. disciplinano rispettivamente l'attività decisoria del collegio e la struttura della motivazione della sentenza, a conferma della correlazione tra ordine delle questioni e struttura della decisione.

Più in generale, pur volendo prescindere dal dato normativo, non vi è dubbio che il nostro ordinamento processuale contempla un modello di trattazione unitaria, in cui esame sul rito e trattazione del merito si svolgono all'interno dell'unico processo.

Una indicazione in tal senso si ricava dall'art. 187, comma 2°, c.p.c., che consente la rimessione in decisione della causa in presenza di una questione

preliminare di merito: né risulta che, a tal fine, il giudice debba avere previamente accertato l'esistenza dei requisiti processuali.

Infatti, quando il giudice istruttore effettua la rimessione in conseguenza dell'insorgenza di una questione preliminare di merito, l'ordine rito/merito è necessariamente escluso, dal momento che, in tale ipotesi, gli eventuali profili di rito sono possibilmente non istruiti e dunque non decidibili.

Niente impedisce, quindi, che in questo caso si giunga ad una decisione che lasci impregiudicato il rito.

La conferma è data dal fatto che, in presenza di una questione pregiudiziale di diritto, al giudice è consentito rimettere la causa in decisione oppure accantonare la questione e disporre che sia decisa unitamente al merito (art. 187, comma 3°, c.p.c.).

Ciò significa, che il giudice istruttore può legittimamente procedere alla trattazione del merito anche se, in séguito, risultasse fondata la questione pregiudiziale di rito e, quindi, mancasse un requisito processuale.

Più precisamente, in istruttoria il giudice compie una valutazione preventiva ed implicita sul possibile esito della causa.

Proprio perché, in presenza di una questione pregiudiziale di rito, il giudice può procedere alla trattazione sul merito, non avendo l'obbligo di rimettere la causa

in decisione, si può ritenere che l'art. 187 c.p.c. dimostri, appunto, che non esiste un ordine rito/merito con riferimento esclusivo all'attività di trattazione e al potere di rimessione in decisione della causa, e non anche con riferimento alla decisione della stessa.

Per di più, questa impostazione ha il vantaggio di garantire la ragionevolezza dei tempi processuali, soprattutto quando la decisione di una questione pregiudiziale di rito non è facile né spedita; sarebbe, pertanto, offesa al criterio dell'economia dei giudizi il pensare che questa istruttoria non possa essere predisposta contemporaneamente all'istruttoria di merito.

Da quanto detto si comprende come il limite del giudicato implicito al principio della ragione più liquida è soltanto una questione formalmente posta ma che, di fatto, non trova concreta applicazione.

Il favor per una più snella e svelta risoluzione delle questioni processuali è sicuramente un attraente punto di forza per la libera applicazione del principio della ragione più liquida, che, pertanto, soprattutto alla luce delle più recenti e favorevoli pronunce della Corte di Cassazione, resta di ampio utilizzo nei vari e più disparati scenari processuali.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

